

FF 2019
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante



Disegno

Legge federale sulla protezione dell'ambiente

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 2018¹, decreta:

I

La legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 35d

Capitolo 7: Messa in commercio di materie prime e prodotti

Sezione 1: Carburanti e combustibili rinnovabili

Titolo dopo l'art. 35d

Sezione 2: Legno e prodotti da esso derivati

Art. 35e Requisiti per la messa in commercio

- ¹ È vietato mettere in commercio per la prima volta legno e prodotti da esso derivati che non soddisfano le prescrizioni del Paese di origine sul disboscamento e il commercio di legname.
- ² Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per la messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati in conformità delle disposizioni dell'Unione europea.

Art. 35f Obbligo di diligenza

¹ Chi mette in commercio per la prima volta legno o prodotti da esso derivati deve esercitare la dovuta diligenza al fine di garantire che la merce soddisfi i requisiti di cui all'articolo 35*e*.

2018-0898 1145

¹ FF **2019** 1123

² RS **814.01**

- ² Il Consiglio federale disciplina:
 - a. il tipo, il contenuto e l'entità dell'obbligo di diligenza;
 - b. il controllo del rispetto dell'obbligo di diligenza;
 - c. il riconoscimento di organismi che facilitano e verificano il rispetto dell'obbligo di diligenza, nonché il controllo della loro attività.
- ³ Il Consiglio federale può sottoporre i responsabili della prima messa in commercio di legno o prodotti da esso derivati all'obbligo di notifica.
- ⁴ Il Consiglio federale può prevedere che in caso di violazione dei capoversi 1 e 2 e dell'articolo 35*e* il legno e i prodotti da esso derivati siano rispediti, sequestrati o confiscati. Può inoltre prevedere che in casi particolarmente gravi sia disposto il divieto di commercializzare il legno e i prodotti da esso derivati.

Art. 35g Tracciabilità

I commercianti devono tenere una documentazione relativa ai fornitori dai quali hanno acquistato legno o prodotti da esso derivati e agli acquirenti ai quali li hanno rivenduti.

Art. 35h Trattamento dei dati

- ¹ Le autorità o terzi incaricati dell'esecuzione della presente legge, del controllo o della vigilanza sull'esecuzione possono trattare dati personali, compresi dati su sanzioni amministrative o penali, qualora ciò sia necessario per l'esecuzione delle disposizioni della presente sezione.
- ² Le autorità svizzere possono comunicare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione su sanzioni amministrative o penali, ad autorità estere e istituzioni internazionali per l'esecuzione delle disposizioni dell'Unione europea sulla commercializzazione di legno e prodotti da esso derivati.

Art. 41 cpv. 1

¹ La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29*a*–29*h* (utilizzazione di organismi), 30*b* capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30*f* e 30*g* (importazione ed esportazione di rifiuti), 31*a* capoverso 2 e 31*c* capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32*a*^{bis} (tassa di smaltimento anticipata), 32*e* capoversi 1–4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35*a*–35*c* (tasse d'incentivazione), 35*d* (carburanti e combustibili rinnovabili), 35*e*–35*h* (legno e prodotti da esso derivati), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.

Art. 60 cpv. 1 lett. r

- ¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
 - r. viola le prescrizioni sulla prima messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati (art. 35*e* e 35*f* cpv. 1 e 2 lett. a).

Art. 61 cpv. 1 lett. mbis

¹ È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:

m^{bis}. viola le prescrizioni sulla tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati (art. 35g);

Π

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.